

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2008

17<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione

BERSELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(903) Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore **BIANCO** (PD) osserva che le disposizioni in esame non sembrano interessare alcuna delle persone che sono attualmente titolari delle cariche in questione. Pertanto, invita le Commissioni riunite a considerare con favore l'emendamento 1.22, che fa decorrere l'entrata in vigore dalla XVII legislatura.

Il senatore **CASSON** (PD) dà per illustrato l'emendamento 1.32 e si sofferma sull'emendamento 1.17, che sopprime il riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale: esso, infatti, potrebbe indurre a ritenere che la sospensione riguardi anche la fase delle indagini preliminari, contrariamente a quanto dichiarato esplicitamente dal rappresentante del Governo. Commenta anche l'emendamento 1.1, che fa salvi gli atti e i documenti acquisiti nonché le prove assunte in contraddittorio prima della sospensione, anche nel caso di mutamenti nella composizione del collegio giudicante.

Infine, chiede chiarimenti sugli effetti di un'eventuale revoca della rinuncia alla sospensione e dà per illustrati gli altri emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore **MARITATI** (PD) ritiene che la sottrazione alla giustizia delle più alte cariche dello Stato per tutta la durata del mandato rappresenti uno scardinamento di un principio costituzionale, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che non ammette deroghe se non per via costituzionale.

L'accusa, a suo avviso infondata, secondo la quale il Presidente del Consiglio sarebbe vittima di una persecuzione da parte dei giudici, semmai dovrebbe essere verificata tempestivamente in sede processuale, stabilendo la priorità assoluta della trattazione dei

procedimenti nei confronti dei soggetti che rivestono le più alte cariche dello Stato, come propone l'emendamento 1.5.

La senatrice **ADAMO** (PD) dà conto dell'emendamento 1.57, volto a stabilire che la sospensione abbia effetto solo per i mandati successivi a quelli in atto alla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso, si dice certa che il Presidente del Consiglio vorrà onorare l'impegno reiterato che non ricorrerà al privilegio stabilito dal disegno di legge in esame.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) rileva che il disegno di legge in esame incide su uno dei principi fondamentali della Costituzione, l'articolo 3. Per effetto delle norme introdotte a favore delle più alte cariche dello Stato, quei soggetti, a loro insindacabile giudizio, potranno scegliere di non farsi processare. Inoltre, la deroga viene disposta con legge ordinaria, mentre proprio l'articolo 68 della Costituzione, citato come esempio per sostenere la legittimità delle immunità, a suo giudizio conferma l'esigenza di una norma di rango costituzionale per le eccezioni al principio di uguaglianza. In proposito, nota che l'articolo 68 nella formulazione attuale ammette l'arresto e la detenzione dei parlamentari e, in tale qualità, anche del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di flagranza di reato; ciononostante, per effetto della norma in esame, questi potrebbe non essere processato.

Condivide la proposta illustrata dal senatore Casson, di sopprimere il riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale che, insieme alla disposizione di cui al comma 7, potrebbe indurre a ritenere che la sospensione si applichi anche alla fase delle indagini preliminari.

Infine, sottolinea l'incongruenza della norma in base alla quale i termini della prescrizione sono sospesi solo fino alla cessazione dalla carica o dalla funzione: ciò determina un ulteriore privilegio per l'imputato, per il periodo che intercorre tra la fine del mandato e la ripresa effettiva del processo. A tale riguardo, sottolinea la necessità di fare salvi gli atti e le prove acquisite che altrimenti, data la possibile modifica del collegio giudicante, dovrebbero essere rinnovati.

Conclude, confidando che la celebrazione dei processi limitatamente ai coimputati, per effetto dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, costringa il Presidente del Consiglio ad assistere, sia pure *in absentia*, al processo a suo carico.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il senatore **VIZZINI**, relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al comma 1, al comma 5 nonché sull'emendamento 1.57.

Il presidente **BERSELLI**, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Si associa il sottosegretario CALIENDO, il quale sottolinea l'esigenza di assicurare per le alte cariche dello Stato uno svolgimento del mandato al riparo da ogni turbativa. Per quanto riguarda la richiesta di sopprimere il riferimento all'articolo 392 del codice di procedura penale, conferma che la sospensione di cui si tratta riguarda la fase dibattimentale e non l'intero procedimento, per cui rimane esclusa la fase delle indagini preliminari.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi avendo riguardo alle implicazioni costituzionali evidenziate dai presidenti emeriti della Corte costituzionale, la cui opinione è stata acquisita dalle Commissioni riunite in sede di audizione informale.

Il sottosegretario CALIENDO ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 non ha risolto esplicitamente la questione della fonte normativa da utilizzare; tuttavia, il tema della possibile violazione dell'articolo 138 della Costituzione era ben presente nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano: per il rispetto dovuto alla Corte, la mancata pronuncia sul punto non dovrebbe essere interpretata come disattenzione.

Si passa alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.32 è posto in votazione e, previa controprova, risulta respinto.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD), a nome del suo Gruppo, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.5, rilevando l'assurdità della condizione in cui si trova il Parlamento, costretto a discutere delle questioni giudiziarie personali del Presidente del Consiglio, piuttosto che dei temi più rilevanti per il Paese.

Anche l'emendamento 1.5, posto in votazione, non risulta accolto.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti tutti gli altri emendamenti.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto relative alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il senatore **BIANCO** (PD), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo, sottolinea come le modalità seguite per l'esame del disegno di legge abbiano determinato una inaccettabile compressione del dibattito parlamentare. Tale lesione delle prerogative delle Camere trova a ben vedere la sua unica giustificazione nell'esigenza della maggioranza di tutelare l'interesse personale del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver evidenziato che sul tema oggetto del provvedimento sarebbe stato possibile raggiungere un'intesa, in ragione della non totale contrarietà, almeno di una parte consistente dell'opposizione, verso tali forme di garanzia, rileva che sarebbe stato però indispensabile disciplinare la materia, per il rilievo dei profili coinvolti, solo con una legge costituzionale.

Ribadisce quindi il proprio giudizio assai critico per i tempi di esame, addirittura più brevi di quelli previsti dalla Costituzione per la conversione dei decreti legge, invitando, ancora una volta, il Governo e la maggioranza a riflettere sull'opportunità, quantomeno, di rinviare alla prossima legislatura l'entrata in vigore delle norme in questione.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD), intervenendo in dissenso dal Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto in segno di protesta e ribadisce il proprio disagio per il provvedimento che il Parlamento sta per approvare in via definitiva. Si sofferma poi sull'audizione informale del presidente emerito della Corte costituzionale Elia, il quale, con una lucida esposizione ha puntualmente confutato tutte le argomentazioni addotte dalla maggioranza di Governo a sostegno della legittimità del disegno di legge. Invita il Governo e la maggioranza a riflettere anche sull'accurato appello conclusivo del professore Elia, che ha invitato a valutare le conseguenze derivanti dalla introduzione di un istituto, come quello del disegno di legge in esame, che non trova riscontro in nessun'altra realtà democratica.

Ancora in riferimento alla audizione del professore Elia, esprime il proprio rammarico per l'assenza dei relatori.

Esprime poi il proprio stupore per l'orientamento assunto dai senatori del gruppo della Lega Nord, ricordando come, fino a non molti anni fa, fossero proprio gli esponenti di quel movimento politico a sostenere la magistratura nella propria attività, invocando il principio di legalità.

Replicando a coloro che accusano la magistratura di avere perpetrato nel corso degli ultimi anni una vera e propria persecuzione giudiziaria nei confronti del Presidente del Consiglio, ricorda che il ricorso a leggi *ad personam* non è una novità per le maggioranze di centro destra.

Si domanda poi come possano autorevoli colleghi della maggioranza sostenere che il provvedimento in esame non sia volto a tutelare unicamente gli interessi di una persona, dal momento che delle alte cariche, ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione, l'unica attualmente implicata in un processo è proprio quella del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver criticato le modalità di esame del provvedimento, che confermano le preoccupazioni di quanti ritengono che si stia affermando una vera e propria dittatura della maggioranza, osserva come sarebbe stato necessario intervenire sulla materia con legge costituzionale. D'altra parte, per il bene del Paese sarebbe stato più opportuno che il Governo avesse promosso una riforma della giustizia diretta ad assicurare una maggiore celerità dei processi. Mentre si acuisce ogni forma di aggressione all'operato della magistratura, ricorda il suo ruolo nella lotta contro il terrorismo, che ha concorso, anche con sacrifici personali rilevanti, a preservare una democrazia giovane e ancora

fragile: di tale impegno anche l'organizzazione delle Nazioni unite ha espressamente riconosciuto i meriti.

Conclude dichiarando che se dovesse permanere immutata nel corso della legislatura una situazione di deriva istituzionale, che mostra la sostanziale, inerte ratifica da parte della maggioranza parlamentare di ogni decisione assunta dal Presidente del Consiglio, egli si troverebbe costretto a dover rinunciare al proprio mandato parlamentare: infatti sembra oggi che ogni discussione sia del tutto vana.

Il senatore **PARDI** (*IdV*), nel preannunciare il voto contrario del Gruppo, ribadisce il proprio giudizio critico sul contenuto del disegno di legge, che presenta tutti i caratteri di una misura *ad personam*. Con riferimento ai rilievi e alle preoccupazioni manifestate dal senatore D'Ambrosio, dichiara di condividere il profondo senso di smarrimento di coloro i quali hanno dedicato la loro vita all'amministrazione imparziale della giustizia.

Si sofferma, quindi, sulle dichiarazioni rese dal professore Elia nel corso dell'audizione informale: questi ha posto in luce l'anomalia di tale normativa, che non trova riscontro in nessun altro paese democratico.

Tale disciplina, in effetti, è evidentemente il frutto di un'anomalia, che interessa l'intero sistema istituzionale: essa non consiste unicamente nel fatto che la persona che ricopre la carica di Presidente del Consiglio risulta implicata in numerose vicende giudiziarie, ma anche nel fatto che questi cumula in sé il controllo del sistema delle comunicazione di massa. È proprio tale indiscusso controllo degli strumenti di comunicazione a rappresentare l'unico reale elemento unificante della maggioranza di Governo.

Replicando a coloro che sulla stampa ripetutamente denunciano le lentezze della magistratura italiana, osserva che gran parte delle inefficienze del sistema giudiziario devono essere attribuite alle misure irrazionali realizzate in proposito nel corso della XIV legislatura.

Il senatore **VALENTINO** (*PdL*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea l'importanza di risolvere la crisi che da tempo affligge il Paese, a partire dal lacerante contrasto tra politica e giustizia. Si sofferma poi sull'audizione informale del presidente emerito della Corte costituzionale, Leopoldo Elia, richiamata più volte dai senatori dell'opposizione per sostenere l'illegittimità del disegno di legge in esame, osservando come quelle valutazioni, per quanto autorevoli, non si possano ritenere del tutto oggettive ed imparziali, in ragione della ben nota esperienza politica del professore Elia. Dal momento che entrambi i soggetti ascoltati, per quanto autorevoli, risultano essere, nel loro giudizio, non del tutto scervi dalle influenze politiche, ritiene di dover esprimere il proprio disagio per la decisione assunta dalle Commissioni di procedere a tali audizioni.

Svolge quindi talune considerazioni sulla recente notizia di cronaca del rigetto da parte dei giudici della Corte d'Appello di Milano dell'istanza di ricusazione presentata dai legali del Presidente del Consiglio in relazione al processo Mills. Tale circostanza rappresenta l'ulteriore, tangibile prova della vessazione giudiziaria condotta dalla magistratura nei confronti del *premier*: infatti, per comprendere la sostanza di tale fenomeno sarebbe sufficiente leggere le ripetute, incredibili dichiarazioni pubbliche di ostilità all'imputato del Presidente della Corte giudicante e, in altri contesti, considerare la mole iperbolica di perquisizioni ordinate nei confronti dello stesso onorevole Berlusconi, o delle sue imprese, nel corso degli anni. È proprio per far fronte a tale situazione persecutoria che si rende quanto mai utile ed apprezzabile la disciplina della sospensione processuale di cui al provvedimento in esame.

Replica quindi alle affermazioni del senatore D'Ambrosio, osservando come l'operato della magistratura non possa essere considerato esente da critiche in termini assoluti. A ben vedere, infatti, le degenerazioni del sistema giudiziario sono derivate anche dall'atteggiamento ingiustificatamente tollerante di parte della magistratura, nel più lontano passato, nei confronti del malcostume politico: esso ha generato una disinvoltura di comportamenti, che poi invece è stata colpita da una vera e propria foga repressiva.

Conclude riservandosi di svolgere più ampie ed articolate considerazioni nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

*La seduta termina alle ore 15,50.*